

La presente deliberazione viene affissa il 02 FEB. 2010 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 22 del 29 GEN. 2010

Oggetto: Tar Campania Sez. V- Ricorso- Comune di Arpaia c/ - Provincia di Benevento -
Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemiladieci il giorno 29 del mese di GENNAIO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) Prof. Ing. Aniello Cimitile	- Presidente	_____
2) On. Avv. Antonio Barbieri	- Vice Presidente	<u>ASSENTE</u>
3) Dr. Gianluca Aceto	- Assessore	_____
4) Ing. Giovanni Vito Bello	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi	- Assessore	_____
6) Dr. Annachiara Palmieri	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo Falato	- Assessore	_____
8) dr. Nunzio Pacifico	- Assessore	_____
8) geom. Carmine Valentino	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio Uccelletti
L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

LA GIUNTA

Premesso che con ricorso notificato il 22/10/09 il Comune di Arpaia agiva in giudizio contro la Provincia di Benevento dinanzi al Tar Campania per l'annullamento della determina dirigenziale n. 65/09 del Settore Politiche del Lavoro e di tutti gli atti connessi e conseguenti;

Con determina n.29/010 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente a mezzo dell'Avvocatura Provinciale;

Rilevato che in virtù di orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia con autorizzazione a stare in giudizio a mezzo delibera di Giunta;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dal Comune di Arpaia c/ Provincia di Benevento dinanzi al Tar Campania con ricorso notificato il 22/10/09 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 29/010;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Affari Legali-Advocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Filomena Lazazzera)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 29/010 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con ricorso notificato il 22/10/09 dinanzi al Tar Campania dal Comune di Arpaia c/ Provincia di Benevento l'annullamento della determina dirigenziale n. 65/09 del Settore Politiche del Lavoro e di tutti gli atti connessi e conseguenti;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Claudio Uccelletti)

IL PRESIDENTE
(Prof. Ing. Aniello Cimitile)

N. 85 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 02 FEB. 2010

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dot. Claudio UCCELLETTI)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 02 FEB. 2010 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

il 19 FEB. 2010
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dot. Claudio UCCELLETTI)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 13 FEB. 2010.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, il 19 FEB. 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dot. Claudio UCCELLETTI)

Copia per			
2 SETTORE AA.UU. ORG. PERSONALE	il	<u>346</u>	prot. n. _____
SETTORE _____	il	<u>2.2.10</u>	prot. n. _____
SETTORE _____	il		prot. n. _____
Revisori dei Conti	il		prot. n. _____
Nucleo di Valutazione	il		prot. n. _____

cap. Capigruppo



Avv. Paolo Centore
 Via R. Gasparri, 48 - 81100 Caserta
 Tel. 0823 326177 - Fax 0823 323821
 P.Iva: 02822400616

COPIA
 CONTROPARTE

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
 CAMPANIA \ NAPOLI

RICORRE

il Comune di Arpaia (BN), in persona del Sindaco *pro tempore*, Dott. Pasquale Fucci, ass.to e rapp.to dall'Avv. Paolo Centore giusta procura *ad litem* rilasciata a margine del presente atto di costituzione in forza di delibera di Giunta Comunale n°62 del 11/09/2008, ed elett.te dom.to in Napoli, alla Via S. Lucia n°15, presso lo Studio Legale Limatola

Avvocato
Paolo Centore

in esecuzione della delibera di G.C. n°62 del 11/09/2008, con il presente atto e la sottoscrizione da Lei autenticata La nomino procuratore speciale del Comune di Arpaia nel presente giudizio conferendole ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di sottoscrivere il ricorso, le memorie, nonché istanze o atti di diffida stragiudiziale, partecipare alla discussione orale. Le conferisco inoltre il potere di nominare altri procuratori, domiciliatari, anche in Sua sostituzione, promuovere appello e resistervi, intimare precetto, azione esecutiva, eventuale giudizio di ottemperanza ed eventuale opposizione, nonché procedura cautelare anche *ante iudicium*, senza necessità di ulteriore ratifica. Le conferisco inoltre il potere di transigere e conciliare e rinunziare agli atti del giudizio. La autorizzo altresì ad avvalersi di tutti i miei dati, ivi compresi quelli sensibili ex art. 22 D. L.vo 196/2003, al fine della tutela ritenuta migliore delle mie ragioni.

CONTRO

la Provincia di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t., dom.to per la suddetta carica in Benevento, alla Piazza Castello n°1

PER L'ANNULLAMENTO

- della determinazione dirigenziale n°65/09, resa in data 02/09/2008 dalla Provincia di Benevento, Settore Politiche del Lavoro e notificata all'amministrazione ricorrente in data 08/09/2008;
- nonché di ogni altro atto presupposto e/o presupponente quelli impugnati, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.

Fatto

Con delibera di G.C. n°43 del 16/10/2007 il Comune di Arpaia ha indetto una procedura selettiva finalizzata all'assunzione, a tempo indeterminato part time, di un posto di custode - necroforo, Cat. B, profilo professionale *operaio specializzato*, da inserire nel IV Settore tecnico, posizione economica *B1* (cfr. allegato n°3).

Il posto in oggetto era stato introdotto, nella pianta organica dell'Ente Locale, con delibera giunta n°72 del 17/05/2007, che a sua volta, allargando la dotazione organica *de qua* (approvata con deliberato di G.C. n°18 del 07/03/2007), integrava le precedenti decisioni dell'organo esecutivo comunale n°18/07, n°38/07 e n°39/07.


La previsione di tale figura lavorativa si era resa necessaria anche in conseguenza del fatto che la ditta *Euro Sud S.r.l.* aveva comunicato all'amministrazione comunale di

Eleggo domicilio in Napoli, alla Via S. Lucia n°15 a tutti gli effetti di legge.

IL SINDACO
 Dott. Pasquale Fucci
 F.to



Tal è la firma



Provincia di Benevento
 AOO: Prot. Generale
 Registro Protocollo Entrata
 Nr. Prot. 0023727 Data 28/10/2008
 Oggetto RICORSO COMUNE DI ARPAIA
 C/PROV. DI BN
 Dest. Avvocatura Settore; [...]

non poter garantire la prosecuzione dei servizi cimiteriali, ad essa precedentemente affidati.

All'uopo l'Ente Comunale pertanto aveva attivato la procedura prevista dall'art. 16 della L. n°56 del 28/02/1987, finalizzata all'assunzione della predetta figura professionale, mediante procedura selettiva, la cui commissione di valutazione era nominata con successiva delibera di G.C. n°48 del 23/10/2007 (cfr. allegato n°4).

Con nota prot. 3974 del 17/10/2007, emessa dal Segretario Comunale di Arpaia (cfr. allegato n°5), venivano comunicati al Centro per l'Impiego di Sant'Agata dei Goti (BN) gli elementi di cui all'art. 34 bis del D. L.vo 165/2001 (area, livello e sede di destinazione) al fine di ottenere la trasmissione del nominativo attinto dalla graduatoria tenuta dalla predetta struttura provinciale.

Quest'ultima quindi, con comunicazione prot. 12948 del 24/10/2007 (cfr. allegato n°6), trasmetteva al Comune di Arpaia l'elenco nominativo dell'avente diritto all'avviamento a selezione ".....in stretto ordine di graduatoria....." : dall'allegato alla predetta nota del CPI di Sant'Agata dei Goti emerge il nominativo del sig. D'Onofrio Vincenzo.

Talchè l'amministrazione comunale, e per essa il Presidente della costituita Commissione di Valutazione, con nota prot. 4100 del 25/10/2007 (cfr. allegati n°7-8) convocava il sig. D'Onofrio per la prova selettiva *de qua*, svoltasi il 27/10/2007.

In data 30/10/2007 l'organo esecutivo comunale, con propria delibera n°56/2007, approvava gli atti della Commissione Giudicatrice, che aveva ritenuto *idoneo* il sig. D'Onofrio Vincenzo al disimpegno delle mansioni lavorative in parola (cfr. allegato n°9).

Le risultanze procedurali venivano comunicate altresì al Centro per l'Impiego di Sant'Agata dei Goti con nota prot. 4172 del 31/10/2007 (cfr. allegato n°10).

Il 06/11/2007 veniva stipulato il consequenziale contratto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. allegato n°11).

Con nota, acquisita al protocollo del Comune di Arpaia n°2421 del 19/06/2008, la Provincia di Benevento ha ipotizzato, nella procedura in parola, una presunta violazione di quanto disposto dall'art. 34 bis D. L.vo 165/2001.

Su tali premesse l'amministrazione provinciale invitava l'Ente Comunale ad avviare un procedimento in autotutela finalizzato alla ".....*declaratoria di nullità delle procedure di selezione per l'assunzione a tempo indeterminato di cui alla delibera di G.C. n°43/2007.....*" (cfr. allegato n°12).

Talchè l'amministrazione comunale ha avviato adeguato procedimento (cfr. allegato n°13), finalizzato all'accertamento della legittimità del proprio operato in relazione alla vicenda che ci occupa, addivenendo al provvedimento conclusivo di G.C. n°55 del 30/07/2008 (cfr. allegato n°14), con cui ha confutato le tesi prospettate dalla Provincia di Benevento nella richiamata nota.

L'odierna resistente epperò ha adottato il provvedimento, che si impugna in questa sede (cfr. allegato n°2), a mezzo del quale ha annullato la nota prot. 12948, resa dal Centro per il Pubblico Impiego di S. Agata dei Goti, per l'avviamento a selezione del dipendente comunale di Arpaia, invitando altresì il Sindaco dell'Ente ricorrente ad adottare i provvedimenti consequenziali.

Di qui il presente ricorso, affidato pertanto ai seguenti

MOTIVI

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della L. 241/90 \ Eccesso di potere per violazione del principio di ragionevolezza e buona amministrazione

Il provvedimento reso dall'amministrazione provinciale interviene su un altro precedente, reso da un organo di diretta emanazione provinciale – quale il Centro per il Pubblico Impiego di S. Agata dei Goti – annullandolo quindi, all'esito di un procedimento cd. *di II grado*.

Il ridetto procedimento pertanto andava connotato delle garanzie partecipative introdotte dalla L. 241/90, a cominciare dalla comunicazione dell'avvio del procedimento finalizzato all'adozione di tale atto di autotutela (così come ha fatto lo stesso Comune di Arpaia – cfr allegati sub n°13 e n°14).

Nel caso di specie epperò manca del tutto l'atto, di cui all'art.7 della L. 241/90, sicché il provvedimento finale, adottato *ad nutum* dall'amministrazione resistente, appare involto dal prospettato vizio procedimentale.

2) Eccesso di potere per mancata comparazione degli interessi in giuoco \ carenza assoluta di istruttoria \ motivazione apparente \ Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. 241/90

La natura di autotutela del provvedimento impugnato imponeva all'amministrazione provinciale di Benevento una reale comparazione degli interessi in giuoco.

Si consideri difatti che, oggetto dell'annullamento amministrativo, è un atto a mezzo del quale l'organo provinciale, nell'ambito delle proprie competenze, ha individuato *l'avente diritto* all'avviamento alla selezione per la costituzione di un rapporto di pubblico impiego.

La selezione *de qua* è stata effettuata – sulla scorta delle indicazioni del CPI di S. Agata dei Goti – addivenendo poi alla costituzione del rapporto di pubblico impiego, in data 06/11/2007 (*cf. allegato n°11*).

Il tempo trascorso, e l'avvenuta costituzione di un rapporto di lavoro (oltretutto in un settore nevralgico dell'amministrazione quale la gestione cimiteriale), sono elementi che l'amministrazione provinciale ha ommesso di considerare nella mancata comparazione degli interessi in giuoco e della sussistenza dell'interesse pubblico all'adozione del provvedimento qui gravato.

Logica (e principio di buona amministrazione) imponevano difatti che la Provincia di Benevento valutasse gli elementi di cui sopra, e cioè:

- che la selezione ha condotto all'assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore, presso il Comune di Arpaia, con consequenziale nascita di una situazione di diritto soggettivo in capo al dipendente comunale D'Onofrio Vincenzo;
- la particolarità delle mansioni lavorative *de quibus*, per le quali si era resa necessaria l'assunzione, afferenti alla gestione del cimitero, in ordine alle quali la precedente ditta non si era manifestata disponibile alla prosecuzione del rapporto, con tutte le immaginabili conseguenze derivanti da un'eventuale interruzione del servizio *de quo*;
- la sussistenza del pubblico interesse alla rimozione dell'atto del CPI di S. Agata dei Goti.

Sul punto basterà osservare altresì che la giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di precedenti atti della stessa amministrazione, implica necessariamente una valutazione degli interessi in gioco, ed in particolare ".....*non solo dell'interesse primariamente perseguito dall'amministrazione, ma anche di quegli interessi secondari che possono essere riferiti alla sfera giuridica dei soggetti privati coinvolti.....anche al fine di evitare la turbativa di situazioni soggettive acquisite.....*" (cfr. TAR Sicilia, Catania, sez. II, sentenza n°948 del 03/05/2001).

La disamina dei ridetti elementi è assolutamente mancata nel caso di specie, come emerge dal provvedimento impugnato, per il quale pertanto non è stata articolata una seria istruttoria, la cui carenza si trasfonde nel corredo motivazionale, rendendolo altresì illegittimo.

3) **Eccesso di potere per manifesta ingiustizia \ travisamento dei fatti \ motivazione perplessa**

Il corredo motivazionale – in solo punto di diritto – sotteso al provvedimento impugnato, si riferisce ad una presunta violazione dell'art. 34 bis D. L.vo 165/2001 (*disposizioni in materia di mobilità del personale*).

La disposizione legislativa in esame – che va raccordata con il precedente art. 34 e con quanto previsto dall'art. 16 della L. n°56/1987 - è finalizzata a favorire l'assunzione (o la prosecuzione del rapporto di lavoro), da parte dell'amministrazione, di personale iscritto in liste di collocamento ed in quelle di mobilità.

A tali liste devono preventivamente attingere le pubbliche amministrazioni che intendano assumere del personale, che viene così avviato al lavoro ".....*numericamente secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.....*" (art. 16, comma 1, L. 56/1987).

Il procedimento di *scelta* del personale dalle predette liste è tratteggiato dagli artt. 34-34 bis D. L.vo 165/2001.

In particolare la strutturazione dell'art. 34 cit. è tale da prevedere, in capo all'Ente che intende procedere ad assunzione, una comunicazione – contenente le informazioni in ordine al posto da assegnare – da inviare alle strutture regionali e provinciali (*di cui al D. L.vo n°469 del 23/12/1997*) alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale (*cf. art. 34, comma 3, D. L.vo 165/2001 come richiamato dal comma 1 dell'art. 34 bis D. L.vo cit.*).

Tali strutture difatti provvedono alla tenuta dell'elenco del personale collocato in disponibilità o interessato da mobilità (*artt. 34-34 bis D. L.vo cit.*).

Entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione di cui sopra, le strutture *de quibus* provvedono ad assegnare il personale secondo l'anzianità di iscrizione nel relativo elenco (*art. 34 bis, comma 2, D. L.vo 165/2001*).

Nella ipotesi in cui non vi sia personale da assegnare, le ridette strutture comunicano le informazioni ricevute alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, la quale eventualmente provvede ad assegnare, alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, il personale inserito nell'elenco di cui al comma 2 dell'art. 34 D. L.vo 165/2001.

L'ipotesi testè prospettata (comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica da parte delle strutture regionali e provinciali) è prevista solo per l'eventuale assenza, negli elenchi delle nominate strutture territoriali, di personale in disponibilità o mobilità.

Nel caso in cui decorrano inutilmente due mesi dalla ricevuta comunicazione, di cui al comma 1 dell'art. 34 *bis* cit., le amministrazioni possono procedere all'avvio delle procedure concorsuali.

Questo l'impianto legislativo che regola le assunzioni presso le PP.AA., favorendo naturalmente l'avvio al lavoro del personale in disponibilità o mobilità, e lasciando quale ipotesi residuale l'avvio di procedure concorsuali.

Orbene nella fattispecie in esame non sembra ravvisabile una violazione dell'art. 34 *bis* cit. né più in generale della *ratio* ispiratrice del sistema normativo delineato.

Dall'analisi degli atti resi dall'amministrazione comunale di Arpaia, richiamati nella premessa in fatto anche in ordine cronologico, emerge difatti che l'Ente Locale *de quo* ha provveduto ad inviare la comunicazione (art. 34 bis, comma 1, D. L.vo 165/01) al ridetto CPI di Sant'Agata dei Goti, struttura territorialmente competente alla tenuta degli elenchi di cui sopra.

E lo ha fatto con nota prot. 3974 del 17/10/2007 (cfr. allegato n°5).

L'unico elemento di *irregolarità* formale che pare involgere la comunicazione che ci occupa è il dato squisitamente temporale, dal momento che non è stato rispettato il termine dilatorio di due mesi tra l'invio della comunicazione *de qua* e l'avvio della procedura concorsuale.

Tale aspetto tuttavia non può determinare l'illegittimità della procedura (tale da sfociare nella *nullità* invocata dalla Provincia di Benevento) ma la mera irregolarità, che è rimasta definitivamente sanata per effetto dell'avvenuto raggiungimento dello scopo.

Scopo dell'impianto normativo difatti (e, per quel che rileva, della oramai nota comunicazione ex art. 34 bis D. L.vo cit.) è che ".....*ove possibile, i posti da mettere a concorso siano coperti da personale collocato in disponibilità o in mobilità, in difetto del quale è possibile dare avvio alle procedure finalizzate all'assunzione.....*" (cfr. TAR Liguria, Genova, sentenza n°1648 del 10/12/2005).

Logico corollario di tanto è che una eventuale irregolarità della procedura (ovvero di un elemento del procedimento) resta definitivamente assorbita per effetto dell'eventuale raggiungimento dello scopo *de quo* (cfr. sentenza TAR Liguria citata).

Nel caso di specie – come detto – si è di fronte al seguente aspetto di irregolarità: mancata osservanza del termine di due mesi tra la comunicazione al CPI di Sant'Agata dei Goti e l'avvio della procedura selettiva (avvenuto con delibera di G.C. n°43/07).

La comunicazione inviata al CPI tuttavia ha senza dubbio raggiunto il proprio scopo.

La struttura provinciale *de qua* difatti, ricevuta l'informativa ex art. 34 bis cit., ha estrapolato dal proprio elenco il nominativo dell'*avente diritto*.

Con la nota prot. 12948 del 24/10/2007 (*cf.* allegato n°6) difatti il CPI, dopo aver consultato la graduatoria *de qua*, ha inviato al Comune di Arpaia il nominativo del sig. D'Onofrio Vincenzo quale ".....avente diritto in stretto ordine di graduatoria.....".

Dall'allegato alla ridetta nota difatti – a firma del Responsabile del Centro Impiego Geom. Luca Iannotta - è dato evincere che:

- uno soltanto era il lavoratore *prenotato* (D'Onofrio Vincenzo);
- tale quindi è il nominativo trasmesso al Comune di Arpaia.

L'avente diritto pertanto, così individuato, è stato sottoposto a prova selettiva ed è stato dichiarato idoneo all'assunzione, di poi avvenuta con la stipula del contratto di lavoro (*cf.* allegati dal n°7 al n°11).

Di qui pertanto l'avvenuto raggiungimento dello scopo, prefissato dalle norme richiamate, e cioè avviamento al lavoro del nominativo dell'avente diritto, regolarmente inserito nell'elenco tenuto dalla struttura provinciale di cui all'art. 34 D. L.vo 165/2001 e trasmesso all'Ente Comunale che ha effettuato l'assunzione.

E proprio il principio dell'*avvenuto raggiungimento dello scopo* vale a sanare definitivamente l'irregolarità, data dal mancato rispetto del termine bimestrale più volte richiamato.

Tale aspetto pertanto, erroneamente individuato, dalla Provincia di Benevento, nel regime delle nullità di cui all'art. 34 *bis* D. L.vo 165/2001, viene invece degradato al rango di irregolarità con l'esito sopra prospettato.

Non può sottacersi inoltre che un ipotetico recesso, da parte del Comune di Arpaia, dal contratto di lavoro stipulato con la figura professionale *de qua*, esporrebbe l'Ente Locale ad un'azione giudiziaria tesa al risarcimento dei danni in capo al lavoratore oltre che ad una possibile reintegrazione dello stesso da parte del competente Tribunale del Lavoro, proprio alla luce della legittimità del procedimento di assunzione.

Di qui pertanto la carenza assoluta di pregio delle tesi prospettate dall'amministrazione provinciale di Benevento e la conseguenziale illegittimità del provvedimento impugnato.

P.Q.M.

si chiede l'accoglimento integrale del ricorso, *contrariis reiectis*, previa condanna dell'amministrazione alla rifusione delle spese di giudizio con distrazione al sottoscritto procuratore antistatario.

In via istruttoria

si chiede che l'Amministrazione resistente, nel costituirsi in giudizio, depositi gli atti ed i documenti in base ai quali sono stati emanati i provvedimenti impugnati.


Dichiarazione di esenzione dal contributo unificato

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 D.P.R. 30\05\2002, n°115, si dichiara che il presente processo è esente da contributo unificato, perché afferente a rapporti di pubblico impiego.

Riserve e conseguenze tutte come per legge.

Napoli, data deposito

Avv. Paolo Centore



Relata di notifica ai sensi della legge n. 53/1994 autorizzata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V.

Il sottoscritto Avv. Paolo Centore, con Studio in Caserta, alla Via R. Gasparri n°48, autorizzato ai sensi e per gli effetti della L. n. 53/1994 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V.

NOTIFICA

l'antescritto ricorso al TAR Campania, Napoli, previa annotazione al n°432 del proprio registro cronologico, mediante spedizione postale con raccomandate AR n°76310103771-9 alla **Provincia di Benevento**, in persona del legale rapp.te *pro tempore*, dom.to per la suddetta carica in Benevento, alla Piazza Castello n°1 (CAP 82100).

Caserta, data notifica

Avv. Paolo Centore

